



**CITTA' DI MOLFETTA**

PROVINCIA DI BARI  
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 200**

**del 7.11.2011**

**O G G E T T O**

**Contenzioso "P.I.R.P." con la Regione Puglia – Sentenza n. 843/2010 Giudizio di ottemperanza per ottenerne l'esecuzione – Nomina Avvocato.-**

L'anno duemila**undici**, il giorno **sette** del mese di **novembre** nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Assente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro Giuseppe	- ASSESSORE	- Assente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Assente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con propria deliberazione n. 205 del 20.06.2009, la Giunta Comunale decise di ricorrere al competente TAR per l'annullamento della delibera di Giunta Regionale n. 1896 del 14.10.2008 che escluse il progetto "P.I.R.P." predisposto dal Comune di Molfetta dalla Graduatoria regionale;

- la Giunta Comunale, vista la reiterata avversa decisione adottata dalla Regione Puglia sul progetto "P.I.R.P." del Comune di Molfetta - nonostante l'accoglimento della istanza cautelare promossa dal Comune (ordinanza TAR n. 765/2009) che sospendeva l'efficacia del provvedimento impugnato - con propria deliberazione n. 27 del 05.02.2010, decise di impugnarla ricorrendo per motivi aggiunti al medesimo Giudice, con la conferma dell'incarico di rappresentanza dell'Ente all'Avv. Gennaro Notarnicola;

- la Seconda Sezione del TAR adito, con sentenza n. 843/2010, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse e accolto il ricorso per motivi aggiunti annullando, per l'effetto, i provvedimenti impugnati;

- la Regione ha inteso appellare dinanzi al Consiglio di Stato la sentenza TAR n. 843/10 chiedendone la sospensione della esecuzione e il Comune si è costituito a resistere, giusta propria deliberazione n. 177 del 05.07.2010, sempre a patrocinio dell'Avv. Gennaro Notarnicola;

- nel mese di dicembre 2010 il legale del Comune informò che la Regione aveva rinunciato alla sospensione della sentenza TAR, rinviando alla decisione sul merito, manifestando nel contempo la volontà di definire il tutto in via transattiva;

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 311 del 17.12.2010, ha autorizzato il proprio difensore ad adire alla proposta regionale di definizione transattiva;

- da allora, però, la Regione Puglia non si è più attivata per dare concreta attuazione alla ipotesi transattiva;

- dopo un anno di inerzia regionale l'Amministrazione Comunale intende dare impulso alla procedura, azionando il giudizio di ottemperanza per dare esecuzione alla sentenza TAR n. 843/10.

Ritenuto, pertanto, di incaricare lo stesso Avv. Notarnicola di azionare il giudizio di ottemperanza.

Visto l'art. 112, comma 2, lett. b), del D.Lvo 02.07.2010 n. 104 "Codice del Processo Amministrativo".

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;  
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

## **DELIBERA**

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di azionare il giudizio di esecuzione della sentenza TAR n. 843/2010 emessa sul contenzioso "P.I.R.P." ex art. 112, comma 2, lett. b), del D.Lvo 02.07.2010 n. 104.
- 2) Di conferire, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente - con ogni più ampia facoltà al riguardo - all'Avv. Gennaro Notarnicola, con studio in Bari, alla Via Piccinni n. 150,
- 3) Di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'Ente nei contenziosi di cui trattasi e la procura ad litem al professionista incaricato, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL..
- 4) Di demandare, altresì, al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la predisposizione del provvedimento determinativo di liquidazione di un acconto di € 3.000,00 oltre oneri fiscali in favore del professionista incaricato.
- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 6) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n. 267.
- 8) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.